

COPIA



Comune di
Castelvechio Di Rocca Barbena
 PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 17

OGGETTO:

Dismissione partecipazione azionaria in "Ata S.P.A." - Ricognizione Periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.lgs. 19.8.2016 n. 175 e s.m.i. – Aggiornamento.

Nell'anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 20:30 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
MILANI MARINO	X	
SCRIGNA ANGELO	X	
SCRIGNA STEFANO	X	
MALCO MICHELA	X	
MALCO SERGIO	X	
BRIOZZO ELISABETTA	X	
BEFFA GIANNI	X	
MORENO ARMANDA	X	
BADINO GIANPAOLO	X	
DELFINO DIEGO		X
MORENO MORGAN	X	
TOTALE	10	1

Presiede il Sig.: MILANI MARINO - Sindaco

Partecipa alla seduta il Dott. ARVASI ALBERTO - Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

UDITA la relazione illustrativa del SINDACO in merito alla necessità della dismissione delle quote ATA da parte del comune di Castelvechio di Rocca Barbena e della necessità di ricorrere ad un nuovo operatore;

Il Consigliere Badino Gianpaolo chiede informazioni rispetto alla necessità o meno di acquisire partecipazioni in società pubblica, il Sindaco risponde di sì;

Il sig. Badino fa rilevare che il servizio per le modalità in cui è attualmente organizzato risulta molto utile e gradito alla cittadinanza anche se i costi sono proporzionali alla qualità del servizio;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 Agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 Giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in Società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;

c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in Società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO:

-che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 Settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 Settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

-che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2017, esecutiva, questo Comune ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le Amministrazioni Pubbliche effettuino annualmente con proprio provvedimento

un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RILEVATO che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2018, esecutiva, questo Comune ha deliberato in merito all'annualità 2017 e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

RILEVATO inoltre che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23.12.2019, esecutiva, questo Comune ha deliberato in merito all'annualità 2018 e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

DATO ATTO che come risulta dai suddetti provvedimenti il Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena detiene una quota di partecipazione nella Società "ATA S.p.A." pari allo 0,1% del capitale sociale, e quindi pari ad Euro 119,85 ed a n. 235 azioni, su un capitale sociale di Euro 120.000,45;

CONSIDERATO che la Società svolge in house per il Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena per il Comune di Savona ed altri Comuni della Provincia il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, con scadenza 31.12.2020, ragione per la quale la partecipazione era stata acquisita e mantenuta, trattandosi di esercizio di un servizio pubblico di interesse generale;

CONSIDERATO tuttavia che la Società "ATA S.p.A.", in concordato preventivo, ha reso noto che alla scadenza contrattuale del 31 Dicembre 2020 non potrà proseguire la sua attività di pubblico servizio nei confronti dello scrivente Comune e degli altri Comuni soci;

RITENUTO quindi di dover dismettere la partecipazione azionaria medesima, con effetto dal 1° Gennaio 2021, avvalendosi di quanto disposto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del Codice Civile;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato in data 18 ottobre 2020, ai sensi art. 239, comma 1, lett. b) n. 9 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, dai Responsabili dei servizi interessati;

Con voti favorevoli n.10, contrari n.0, resi nei modi e nelle forme di legge, dei n.10 Consiglieri presenti, di cui n.10 votanti e n.0 astenuti

DELIBERA

1. Di dismettere la partecipazione del Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena nella Società "ATA S.p.A." e precisamente di esercitare il diritto recesso dalla Società in oggetto chiedendo contestualmente la liquidazione in denaro del valore delle azioni di "A.T.A. S.p.A." (con sede legale in Savona, Via Caravaggio n. 13, Cod. Fisc.: 01164640094) ancora di proprietà di questo Ente in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del Codice Civile, con effetto dal 1° Gennaio 2021;

2. di provvedere ad inserire le risultanze del presente atto nella delibera annuale di revisione periodica delle Società partecipate relativa all'anno 2020;

3. di trasmettere la presente deliberazione ad "ATA S.p.A.";

4. di comunicare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.10, contrari n.0, resi nei modi e nelle forme di legge, dei n.10 Consiglieri presenti, di cui n.10 votanti e n.0 astenuti

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to ZANELLA SIMONA

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to MILANI MARINO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MILANI MARINO
_____ F.to _____

Il Segretario Comunale
ARVASI ALBERTO
_____ F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 10.12.2020 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
ZANELLA SIMONA
_____ F.to _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
 Ai sensi dell'art. 134 c. 4 (D.Lgs. n. 267/2000)

Il Segretario Comunale
ARVASI ALBERTO
_____ F.to _____